

1.4. GRUPPO BANCARIO - RISCHI OPERATIVI

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie, il rischio ICT (Information and Communication Technology), il rischio di non conformità, il rischio di modello; non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha da tempo definito il quadro complessivo per la gestione dei rischi operativi, stabilendo normativa e processi organizzativi per la misurazione, la gestione e il controllo degli stessi.

Per quanto attiene ai rischi operativi, a partire dal 31 dicembre 2009 il Gruppo adotta ai fini di Vigilanza per la determinazione del relativo requisito patrimoniale il Metodo Avanzato AMA (modello interno) in partial use con i metodi standardizzato (TSA) e base (BIA). Il Metodo Avanzato è adottato dalle principali banche e società delle Divisioni Banca dei Territori, Corporate e Investment Banking, Private Banking, Asset Management, dal consorzio Intesa Sanpaolo Group Services e da VUB Banka (incluse Consumer Financial Holding e VUB Leasing) e PBZ Banka.

Il governo dei rischi operativi di Gruppo è attribuito al Consiglio di Amministrazione, che individua le politiche di gestione del rischio, e al Comitato per il Controllo sulla Gestione, cui sono demandate l'approvazione e la verifica delle stesse, nonché la garanzia della funzionalità, dell'efficienza e dell'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi.

Inoltre il Comitato Coordinamento Controlli e Operational Risk di Gruppo ha, fra gli altri, il compito di verificare periodicamente il profilo di rischio operativo complessivo, disponendo le eventuali azioni correttive, coordinando e monitorando l'efficacia delle principali attività di mitigazione e approvando le strategie di trasferimento del rischio operativo.

Il Gruppo ha una funzione centralizzata di gestione del rischio operativo, che è parte della Direzione Enterprise Risk Management. L'Unità è responsabile della progettazione, dell'implementazione e del presidio del framework metodologico e organizzativo, nonché della misurazione dei profili di rischio, della verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e del reporting verso i vertici aziendali.

In conformità ai requisiti della normativa vigente, le singole Unità Organizzative hanno la responsabilità dell'individuazione, della valutazione, della gestione e della mitigazione dei rischi: al loro interno sono individuate le funzioni responsabili dei processi di Operational Risk Management per l'unità di appartenenza (raccolta e censimento strutturato delle informazioni relative agli eventi operativi, esecuzione dell'analisi di scenario e della valutazione della rischiosità associata al contesto operativo).

Il Processo di Autodiagnosi, svolto con cadenza annuale, consente di:

- individuare, misurare, monitorare e mitigare i rischi operativi attraverso l'identificazione delle principali criticità operative e la definizione delle più opportune azioni di mitigazione;
- analizzare l'esposizione al rischio informatico;
- creare importanti sinergie con il Servizio Information Security e Business Continuity, che presidia la progettazione dei processi operativi, la sicurezza informatica e le tematiche di Business Continuity, con la Governance Amministrativo Finanziaria e con le funzioni di controllo (Compliance e Internal Audit) che presidiano specifiche normative e tematiche (D. Lgs. 231/01, L. 262/05) o svolgono i test di effettività dei controlli sui processi aziendali.

Il processo di Autodiagnosi per l'anno 2016 ha evidenziato complessivamente l'esistenza di un buon presidio dei rischi operativi e ha contribuito ad ampliare la diffusione di una cultura aziendale finalizzata al presidio continuativo di tali rischi. Nell'ambito del processo di Autodiagnosi le Unità Organizzative hanno analizzato anche la propria esposizione al rischio informatico; questa valutazione si affianca a quella condotta dalle funzioni tecniche (Direzione Centrale Sistemi Informativi di ISGS, Ufficio Presidio Infrastruttura IT Market Risk della Direzione Centrale Rischi Finanziari e di Mercato di ISP, funzioni IT delle principali subsidiary italiane ed estere) e dalle altre funzioni con compiti di controllo (Servizio Information Security e Business Continuity, funzioni Sicurezza Informatica delle principali subsidiary italiane ed estere).

Il processo di raccolta dei dati sugli eventi operativi (perdite operative in particolare, ottenute sia da fonti interne che esterne) fornisce informazioni significative sull'esposizione pregressa; contribuisce inoltre alla conoscenza e alla comprensione dell'esposizione al rischio operativo da un lato e alla valutazione dell'efficacia ovvero di potenziali debolezze nel sistema dei controlli interni dall'altro.

Il modello interno di calcolo dell'assorbimento patrimoniale è concepito in modo da combinare tutte le principali fonti informative sia di tipo quantitativo (perdite operative) che qualitativo (Autodiagnosi).

La componente quantitativa si basa sull'analisi dei dati storici relativi a eventi interni (rilevati presso i presidi decentrati, opportunamente verificati dalla funzione centralizzata e gestiti da un sistema informatico dedicato) ed esterni (dal consorzio Operational Riskdata eXchange Association).

La componente qualitativa (analisi di scenario) è focalizzata sulla valutazione prospettica del profilo di rischio di ciascuna unità e si basa sulla raccolta strutturata e organizzata di stime soggettive espresse direttamente dal Management (Società Controllate, Aree di Business della Capogruppo, Centro di Governo) e aventi per obiettivo la valutazione del potenziale impatto economico di eventi operativi di particolare gravità.

Il capitale a rischio è quindi individuato come la misura minima, a livello di Gruppo, necessaria per fronteggiare la massima perdita potenziale; il capitale a rischio è stimato utilizzando un modello di Loss Distribution Approach (modello statistico di derivazione attuariale per il calcolo del Value at Risk delle perdite operative), applicato sia ai dati quantitativi sia ai risultati dell'analisi di scenario su un orizzonte temporale di un anno, con un intervallo di confidenza del 99,90%; la metodologia prevede inoltre l'applicazione di un fattore di correzione, derivante dalle analisi qualitative sulla rischiosità del contesto operativo, per tenere conto dell'efficacia dei controlli interni nelle varie unità organizzative.

Il monitoraggio dei rischi operativi è realizzato attraverso un sistema integrato di reporting, che fornisce al Management informazioni a supporto della gestione e/o della mitigazione dei rischi assunti.

Per supportare con continuità il processo di governo del rischio operativo è stato attivato un programma strutturato di formazione per le persone attivamente coinvolte nel processo stesso.

Oltre a ciò, il Gruppo attua da tempo una politica tradizionale di trasferimento del rischio operativo (a tutela da illeciti come l'infedeltà dei dipendenti, furto e danneggiamenti, trasporto valori, frode informatica, falsificazione, cyber, incendio e terremoto nonché da responsabilità civile verso terzi) che contribuisce alla sua attenuazione. A fine giugno 2013, per consentire un utilizzo ottimale degli strumenti di trasferimento del rischio operativo disponibili e poter fruire dei benefici patrimoniali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa, il Gruppo ha stipulato una polizza assicurativa denominata Operational Risk Insurance Programme che offre una copertura in supero alle polizze tradizionali, elevando sensibilmente i massimali coperti, con trasferimento al mercato assicurativo del rischio derivante da perdite operative rilevanti.

La componente di mitigazione assicurativa del modello interno è stata autorizzata da Banca d'Italia nel mese di giugno 2013 e ha esplicitato i suoi benefici gestionali e sul requisito patrimoniale con pari decorrenza.


Inoltre, per quanto riguarda i rischi legati a immobili e infrastrutture e al fine di contenere gli impatti di fenomeni quali eventi ambientali catastrofici, situazioni di crisi internazionali, manifestazioni di protesta sociale, il Gruppo può attivare le proprie soluzioni di continuità operativa.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Per la determinazione del requisito patrimoniale, il Gruppo adotta una combinazione dei Metodi previsti dalla normativa; l'assorbimento patrimoniale così ottenuto è di 1.563 milioni al 31 dicembre 2016, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2015 (1.652 milioni), con una sensibile riduzione della quota AMA (-112 Mln, dovuta all'aggiornamento delle basi dati utilizzate per la sua determinazione, sia per la parte prospettica (da Analisi di Scenario) sia per la parte storica (perdite operative interne ed esterne), e una minore diminuzione delle componenti TSA - Metodo Standardizzato e BIA – Metodo Base (- 13 milioni, a seguito dell'aggiornamento annuale dei dati di Indicatore Rilevante utilizzato a tali fini).

Di seguito si illustra la ripartizione del requisito patrimoniale relativo al Metodo Avanzato (AMA) per tipologia di evento operativo.

Ripartizione del Requisito Patrimoniale (Metodo Avanzato – AMA) per tipologia di evento operativo



RISCHI LEGALI

I rischi connessi alle vertenze legali sono stati oggetto di specifica ed attenta analisi da parte della Capogruppo e delle società del Gruppo. In presenza di vertenze per le quali risulta probabile un esborso, e qualora sia possibile effettuare una stima attendibile del relativo ammontare, si è provveduto ad effettuare stanziamenti ai Fondi per rischi e oneri.

Al 31 dicembre 2016 risultavano pendenti – con esclusione di Risanamento S.p.A., non soggetta a direzione e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo, complessivamente circa 17.000 vertenze con un petitum complessivo di 6.682 milioni e accantonamenti per 744 milioni circa.

Più in dettaglio, si tratta principalmente di:

- vertenze per revocatorie fallimentari, con un petitum di 467 milioni e accantonamenti per 81 milioni;
- vertenze per risarcitorie in ambito concorsuale, con un petitum di 496 e accantonamenti per 19 milioni;
- vertenze riguardanti servizi di investimento, con un petitum di 410 milioni e accantonamenti per 78 milioni;
- vertenze per anatocismo e altre condizioni, con un petitum di 866 milioni e accantonamenti per 134 milioni;
- vertenze riguardanti prodotti bancari, con un petitum di 225 milioni e accantonamenti per 32 milioni;
- contestazioni su posizioni creditizie, con un petitum di 2.143 milioni e accantonamenti per 73 milioni;
- contestazioni su contratti di leasing, con un petitum di 112 milioni e accantonamenti per 6 milioni;
- altre vertenze civili ed amministrative, con un petitum di 1.358 milioni e accantonamenti per 105 milioni.

Nei paragrafi che seguono sono fornite, oltre a brevi considerazioni sul contenzioso in materia di anatocismo, altri prodotti bancari e servizi di investimento, sintetiche informazioni sulle singole vertenze legali rilevanti (indicativamente quelle con petitum superiore a 100 milioni e con rischio di esborso ritenuto allo stato probabile o possibile).

Contenzioso in materia di anatocismo e di altre condizioni di conto corrente o di affidamento - Come noto, nel 1999 la Corte di Cassazione, mutando il proprio orientamento, ha ritenuto non più legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sui conti correnti. Sulla scorta di tale decisione si è sviluppato un filone di contenzioso in materia di capitalizzazione di interessi per i contratti stipulati antecedentemente, mentre il problema si è in parte risolto per quelli stipulati dopo la modifica dell'art. 120 TUB nel frattempo intervenuta con il D.Lgs. n. 342/99, che ha legittimato la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori purché con pari periodicità. Spesso le cause in materia di anatocismo hanno ad oggetto anche altre condizioni dei contratti di conto corrente e di affidamento, quali i tassi di interesse e la commissione di massimo scoperto (commissione non più applicata).

L'impatto economico complessivo delle cause in questo ambito si mantiene, in termini assoluti, su livelli non significativi. I rischi che ne derivano sono fronteggiati da specifici e congrui accantonamenti al Fondo per rischi ed oneri.

All'inizio del 2014 è entrata in vigore una nuova versione dell'art. 120 TUB, che prevedeva il divieto di capitalizzazione degli interessi nelle operazioni bancarie, ferma restando la delega al CICR a dettare le relative norme di attuazione prevista nel testo precedente. Nel 2015 l'Associazione Movimento Consumatori (AMC) ha convenuto in giudizio diverse banche, fra cui Intesa Sanpaolo, sostenendo la tesi dell'immediata applicazione del divieto di capitalizzazione, contrariamente a quanto aveva ritenuto il sistema bancario secondo cui era necessaria la delibera CICR di attuazione. Nel giudizio nei confronti di Intesa Sanpaolo il Tribunale di Milano il 1° luglio 2015 ha emesso un'ordinanza inibendo la capitalizzazione degli interessi nei confronti dei clienti consumatori.

Ad aprile 2016 l'art. 120 TUB è stato nuovamente modificato, consentendo la capitalizzazione su base annuale degli interessi dietro autorizzazione del cliente; ad agosto 2016 è stata pubblicata la delibera CICR di attuazione, secondo cui la nuova normativa si applica agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.

Per il momento la capitalizzazione degli interessi non è applicata nei confronti dei clienti consumatori di Intesa Sanpaolo, essendo ancora in vigore la citata ordinanza del Tribunale di Milano, di cui è stata chiesta la revoca in conseguenza della nuova normativa; si è in attesa della decisione.

Nel contenzioso sulle condizioni di conto rientra anche l'azione di classe promossa nel 2010 da Altroconsumo verso Intesa Sanpaolo e avente ad oggetto l'illegittimità della commissione per scoperto di conto. Il Tribunale di Torino ha affermato la nullità della commissione in base al principio secondo cui, in assenza di affidamento formale, l'eventuale sconfinamento non giustificerebbe l'applicazione di costi ulteriori al correntista. La decisione è stata confermata in secondo grado, ma sarà proposto ricorso in Cassazione. Dall'ottobre 2012 la commissione per scoperto di conto è stata sostituita dalla commissione per istruttoria veloce.

Contenzioso in materia di altri prodotti bancari - Nell'ambito del contenzioso riferito ad altri prodotti bancari, che si mantiene su livelli fisiologici e complessivamente contenuti, si è riscontrato negli ultimi anni, con riguardo all'operatività inerente il credito al consumo, un aumento delle richieste, da parte di clienti che hanno estinto anticipatamente il finanziamento, di ottenere la restituzione parziale di somme pagate al momento della stipulazione del contratto (a titolo di commissioni finanziarie o oneri assicurativi). In particolare, i reclami vertono su una non chiara distinzione nei contratti fra gli oneri a fronte di attività svolte dal soggetto erogante in sede di concessione del finanziamento, e quindi non suscettibili di rimborso in caso di estinzione anticipata, e gli oneri correlati alla gestione nel tempo del finanziamento e quindi suscettibili di rimborso pro-quota in caso di estinzione anticipata.

Tali incertezze contrattuali attengono a contratti stipulati sino al 2010, in relazione ai quali sono stati disposti congrui accantonamenti. Nei contratti stipulati successivamente gli aspetti sopra delineati sono stati esplicitati in modo chiaro; ciò è stato riconosciuto anche da una decisione dell'ottobre 2016 del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, il che induce a ritenere non sussistente un rischio significativo per tali contratti.

Contenzioso in materia di servizi di investimento - Nel 2016 è proseguita la diminuzione di questo tipo di contenzioso in numero assoluto e (seppure in misura marginale) in valore. Anche i rischi connessi a questa categoria di controversie sono presidiati da specifici e congrui accantonamenti al Fondo per rischi ed oneri.

Causa Alis Holding – A fine 2014 Alis Holding srl in liquidazione ha citato Intesa Sanpaolo chiedendo la condanna al risarcimento di danni, quantificati in 127,6 milioni, assumendo che la Banca si sarebbe ingiustificatamente resa inadempiente a un impegno di finanziamento nei confronti della partecipata Cargoitalia. La Banca, previa eccezione di difetto legittimazione attiva di Alis Holding, ha contestato il fondamento delle domande avversarie sotto vari profili, in particolare per assenza di nesso causale tra la propria condotta e il danno lamentato, inesistenza di qualsivoglia proprio impegno a finanziare Cargoitalia ed erronea

rappresentazione e quantificazione del presunto danno.

In corso di causa l'attrice ha formulato una nuova domanda risarcitoria subordinata (per il medesimo importo di quella principale) a titolo di responsabilità della banca in relazione alle dichiarazioni rese da un suo dipendente quale membro del Consiglio di Amministrazione della società. La difesa di Intesa Sanpaolo ha contestato il fatto e si è opposta alla nuova domanda.

In considerazione dell'elevato valore della richiesta risarcitoria e dei rischi che, pur in un quadro favorevole alla Banca, sono inevitabilmente connessi all'andamento di cause così complesse, sono state avviate negoziazioni per cercare di pervenire a una definizione transattiva della complessiva vicenda.

Causa ENPAM - Nel giugno 2015 ENPAM ha citato dinanzi al Tribunale di Milano la Cassa di Risparmio di Firenze, unitamente ad altri soggetti fra cui JP Morgan Chase & Co e BNP Paribas.

Le contestazioni di ENPAM riguardano l'emissione e la negoziazione (nel corso del 2005) di alcuni prodotti finanziari complessi denominati "JP Morgan 69.000.000" e "JP Morgan 5.000.000", nonché la successiva "permuta" (avvenuta in data 26 maggio 2006) di tali prodotti con altri analoghi denominati "CLN Corsair 74.000.000", poi "ristrutturati" nel 2009 e nel 2010. In particolare, questi ultimi prodotti erano delle credit linked notes, vale a dire titoli il cui rimborso del capitale a scadenza era legato al rischio di credito relativo ad una tranche di un CDO sintetico. A causa dei default che hanno colpito il portafoglio del CDO, l'investimento avrebbe fatto registrare le rilevanti perdite di cui viene chiesto il risarcimento.

Nell'atto di citazione ENPAM ha presentato diverse domande di accertamento e di condanna, fondate su distinti titoli giuridici (tra cui responsabilità contrattuale e extracontrattuale e violazione degli artt. 23, 24 e 30 TUF). Tra l'altro ha chiesto di condannare i convenuti alla restituzione di un importo "pari a Euro 222.209.776,71 oltre interessi e al maggior danno, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ."; in tale ambito la parte riferibile alla posizione della Cassa dovrebbe essere pari a 103.806.716 euro (oltre a interessi e al preteso "maggior danno");

La Cassa di Risparmio di Firenze è stata citata in quanto cessionaria della succursale italiana della Cortal Consors S.A. (poi incorporata da BNP Paribas), che aveva prestato ad ENPAM i servizi di investimento nel cui ambito erano stati sottoscritti i titoli oggetto di causa.

La Cassa in via preliminare ha sollevato diverse eccezioni (fra cui il difetto di legittimazione passiva della Cassa e la prescrizione delle azioni proposte) e nel merito ha rilevato, tra l'altro, l'inapplicabilità delle norme del TUF indicate da ENPAM e la mancata prova del danno; inoltre ha contestato la quantificazione del danno fatta da ENPAM e, in subordine, il suo concorso nella causazione del danno stesso. Per il caso in cui fosse condannata, la Cassa ha chiesto di accertare la sua quota interna di responsabilità rispetto a quelle degli altri convenuti e condannare questi ultimi a tenerla manlevata per quanto dovesse essere condannata a pagare in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità, nonché di condannare BNP Paribas a tenere la Cassa manlevata da quanto essa dovesse essere condannata a pagare a ENPAM.

Dopo alcuni passaggi procedurali, la nuova prima udienza del giudizio è fissata a marzo 2017.

Allo stato non è possibile esprimere una valutazione attendibile sul rischio insito nel giudizio in quanto esso è ancora nella fase iniziale.

Contenzioso società esattoriali - Nel contesto della reinternalizzazione della riscossione dei tributi da parte dello Stato, Intesa Sanpaolo ha ceduto ad Equitalia S.p.A. la totalità del capitale sociale di Gest Line ed ETR/ESATRI, società che gestivano l'attività esattoriale, impegnandosi a indennizzare l'acquirente per gli oneri da questa sopportati in conseguenza dell'attività di riscossione svolta sino alla data dell'acquisto delle partecipazioni.

Si tratta in particolare di passività per il contenzioso (con enti impositori, contribuenti e dipendenti) nonché di sopravvenienze passive e minusvalenze rispetto alla situazione patrimoniale di cessione.

È in corso un tavolo tecnico di confronto con Equitalia, per la valutazione delle reciproche pretese.

Rapporti con il Gruppo Giacomini - A partire da maggio 2012 le Procure di Verbania e di Novara hanno avviato indagini per reati fiscali a carico di membri della famiglia Giacomini e di loro consulenti e la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di concorso in riciclaggio nei confronti di alcuni consulenti finanziari dei Giacomini, dell'ex CEO della controllata lussemburghese, Société Européenne de Banque - SEB (ora denominata Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A.), e dell'ex capo delle relazioni della Divisione Corporate di Intesa Sanpaolo, nonché nei confronti delle stesse SEB ed ISP per la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs n. 231/01.

Tra il 2015 ed il 2016 tutte le posizioni riferibili al Gruppo Intesa Sanpaolo sono state archiviate.

Procedimenti amministrativi e giudiziari presso Banca IMI Securities Corp. di New York - La SEC (organo di vigilanza sui mercati finanziari americani) ha avviato un'indagine avente ad oggetto l'operatività di alcuni brokers, tra cui la nostra controllata IMI Securities di New York, su particolari strumenti finanziari c.d. "ADRs" (ricevute di deposito di azioni emesse da società non U.S.). Tale operatività è stata dismessa da IMI Securities nel 2014.

Negli ultimi mesi sono state avviate interlocuzioni collaborative con la SEC volte a definire il procedimento.

Nell'ottobre 2016 anche la Divisione Antitrust del Dipartimento di Giustizia di New York (DOJ) ha avviato un'indagine sulla medesima operatività in "ADRs", avente ad oggetto l'ipotesi di cartello riguardante alcuni operatori, tra i quali anche IMI Securities. Il procedimento è nella fase iniziale caratterizzata da richieste di documenti ed informazioni.

Procedimenti amministrativi e giudiziari presso la filiale di New York - Come già indicato nel capitolo Executive summary, in dicembre è stato chiuso in via definitiva l'accordo con il New York State Department of Financial Services (organo di vigilanza bancaria dello Stato di New York) in merito alla sanzione amministrativa conseguente al procedimento di vigilanza pubblico riguardante limiti e carenze in tema di controlli, politiche e procedure di antiriciclaggio della filiale di New York.

Nel corso del secondo semestre 2016, l'Organo di Vigilanza ha esplicitato alla filiale le fattispecie oggetto di contestazione.

Successivamente sono state attivate interlocuzioni tra la Banca e l'Autorità di Vigilanza, che si sono concluse con la comminazione di una sanzione. Il relativo onere - speso nel conto economico dell'esercizio 2016 - è stato di 235 milioni di dollari (225 milioni di euro). Come già noto, il procedimento di vigilanza era stato avviato nel 2007 e la Banca era stata anche oggetto di un'indagine penale avviata nel 2008 dalla Procura Distrettuale di New York e dal Dipartimento di Giustizia riguardante le modalità di tramitazione dei pagamenti in dollari negli Stati Uniti a/d Paesi sottoposti a sanzioni economiche statunitensi negli anni compresi tra il 2001 e il 2008. Quest'ultima si era conclusa nel 2012, quando entrambe le autorità avevano determinato di chiudere l'indagine e di non procedere nei confronti della Banca.

Attività potenziali

Contenzioso IMI/SIR - Il Tribunale di Roma con sentenza n. 11135 depositata il 21 maggio 2015 ha condannato Giovanni Acampora, Vittorio Metta, e in solido con quest'ultimo (ai sensi della L. n. 117 del 1988 sulla responsabilità dei magistrati) la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pagamento in favore di Intesa Sanpaolo di euro 173 milioni al netto del prelievo fiscale, oltre interessi legali a decorrere dal 1° febbraio 2015 sino al soddisfo, e al ristoro delle spese legali.

Tale sentenza fa seguito:

- da una parte, alla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1306/2013 che ha revocato, in quanto viziata da corruzione in atti giudiziari, la sentenza pronunciata nel 1990 dalla stessa Corte di Appello di Roma che aveva condannato IMI a pagare all'erede dell'imprenditore Nino Rovelli (nel frattempo deceduto) la somma di circa 980 miliardi di lire;
- e, dall'altra, alla richiesta di risarcimento danni avanzata da Intesa Sanpaolo (succeduta ad IMI) a seguito delle sentenze con cui era stata accertata la responsabilità penale del giudice corrotto (e dei correi) e con cui i responsabili erano stati condannati al risarcimento dei danni, rimettendone la relativa quantificazione al Giudice civile.

Il Tribunale di Roma ha conseguentemente provveduto a quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di Intesa Sanpaolo nella misura complessiva di 173 milioni, al netto del prelievo fiscale e sotto deduzione degli effetti di quanto ricevuto dalla banca a seguito di transazioni nel frattempo intervenute con la famiglia Rovelli e con le controparti Previti e Pacifico.

L'importo riconosciuto, poiché determinato al netto del prelievo fiscale, è stato lordizzato e iscritto al netto delle somme già rilevate in bilancio (ma non computate dalla sentenza ottenuta dal Tribunale di Roma in sede di liquidazione del danno) e relative a crediti fiscali ceduti a Intesa Sanpaolo per transazione con la famiglia Rovelli, inerenti a imposte a suo tempo versate da IMI a seguito della sentenza corrotta e poi revocata, per le quali conseguentemente è già stato richiesto il rimborso all'amministrazione finanziaria. Sono pertanto stati iscritti in bilancio tra gli altri proventi di gestione 211 milioni e corrispondenti imposte per 62 milioni.

Le controparti hanno proposto appello con istanza di sospensiva; gli atti di appello non introducono temi sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati e ritenuti infondati dal Tribunale.

La Corte d'Appello di Roma nel luglio 2016 ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per la somma eccedente l'importo di 130 milioni oltre accessori e spese. Per effetto di questa decisione, a dicembre 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha accreditato a favore di Intesa Sanpaolo la somma di 131.173.551,58 euro (corrispondenti ai 130 milioni, di cui all'ordinanza, oltre interessi legali e spese liquidate). Onde evitare contestazioni, per il momento si è proceduto a richiedere ed incassare solo l'importo esatto del dispositivo stesso, senza operare il c.d. gross-up. La causa è stata rinviata a giugno 2018.

Contenzioso del lavoro

Quanto al contenzioso del lavoro, al 31 dicembre 2016 non risultano in essere controversie rilevanti sotto l'aspetto sia qualitativo che quantitativo. In generale, tutte le cause di lavoro sono assistite da accantonamenti specifici, adeguati a fronteggiare eventuali esborsi.

CONTENZIOSO FISCALE

I rischi derivanti dal contenzioso fiscale del Gruppo sono presidiati da adeguati accantonamenti ai fondi per rischi e oneri.

Con riguardo alla Capogruppo, sono pendenti 234 pratiche di contenzioso (303 al 31 dicembre 2015), per un valore complessivo di 240 milioni (847 milioni al 31 dicembre 2015, inclusi tre contenziosi in fase di definizione di valore pari a 467 milioni) conteggiato tenendo conto sia dei procedimenti in sede amministrativa, sia dei procedimenti in sede giurisdizionale nei diversi gradi di merito e di legittimità. Relativamente a tali contesti, i rischi effettivi sono stati quantificati al 31 dicembre 2016 in 81 milioni (229 milioni a fine 2015, di cui 135 relativi a contenziosi in via di definizione).

Presso le altre società italiane del Gruppo incluse nel perimetro di consolidamento (con esclusione di Risanamento S.p.A., non sottoposta alla direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo), il contenzioso fiscale a fine esercizio ammonta a complessivi 198 milioni (217 milioni nel 2015), fronteggiati da accantonamenti specifici per 35 milioni (27 milioni nel 2015).

Le vertenze fiscali relative alle controllate estere, del valore complessivo di 8 milioni (537 milioni nel 2015), sono fronteggiate da accantonamenti per 3 milioni (10 milioni nel 2015). Il notevole decremento dei rischi potenziali manifestatosi nell'esercizio dipende dalla definizione della contestazione di esterovestizione mossa dal Fisco italiano nei confronti della controllata lussemburghese Eurizon Capital S.A., più avanti dettagliata.

Per Intesa Sanpaolo, tra le principali vicende del 2016 si segnala quanto segue.

In data 22 marzo, dando attuazione alla delibera del CdG del 23 febbraio, la Banca ha perfezionato con l'Agenzia delle entrate un accordo quadro per la definizione di tre importanti controversie, scaturite da due processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza notificati nel settembre 2013 e nel febbraio 2015 e già oggetto di ampia disamina nella relazione illustrativa al bilancio 2015. In base all'accordo, le predette vertenze, che esprimevano circa il 55% del valore complessivo delle controversie pendenti di Intesa Sanpaolo, sono state definite con il pagamento di complessivi 125 milioni di euro per capitale e interessi. Non sono state irrogate sanzioni.

Nel corso dell'esercizio, si è inoltre concluso l'iter attuativo dell'accordo quadro sottoscritto con l'Agenzia delle entrate nel 2015 per la completa definizione di tutte le contestazioni connesse al periodo d'imposta 2005, accordo dal quale è scaturita una riduzione della pretesa erariale dagli originari 376 milioni (per imposta, sanzioni e interessi) a 6 milioni circa (cd. "controversia Castello Finance"). Dalla definizione è conseguito, in data 5 febbraio 2016, il rimborso della somma di 107 milioni, precedentemente versata a titolo provvisorio, e dei relativi interessi, pari a 6 milioni.

Il filone più significativo di contenziosi ancora in essere ha ad oggetto recuperi di imposta di registro su operazioni di conferimento aziendale e successiva vendita delle partecipazioni, riquilificati dal Fisco come cessioni di rami aziendali. In tale ambito, sono attualmente pendenti 11 contenziosi per complessivi 59,5 milioni a titolo di maggiore imposta, oltre interessi per 11,2 milioni, senza applicazione di sanzioni; di questi, 6 contenziosi (per un valore complessivo di 48,3 milioni più interessi) sono attualmente pendenti dinanzi la Corte di Cassazione, 5 su ricorso dell'Amministrazione finanziaria e 1 su ricorso della nostra Banca. Alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, Intesa Sanpaolo ha accantonato gli oneri potenziali, determinati tenendo conto delle clausole negoziali dei contratti di cessione delle partecipazioni che consentono la traslazione delle imposte d'atto sull'acquirente.

In relazione alle medesime operazioni di conferimento, l'Agenzia delle entrate ha anche accertato, sempre ai fini dell'imposta di registro, un maggior valore delle aziende rispetto a quello risultante dagli atti di compravendita delle partecipazioni. In tale contesto, sono attualmente pendenti 2 contenziosi di valore complessivo pari a 33 milioni, per le quali il rischio di soccombenza è giudicato remoto. Uno dei due contenziosi (valore complessivo di 1,8 milioni di euro oltre interessi) è stato instaurato nel corso del 2016 ed è relativo al conferimento di sportelli bancari da parte di ISP, Cariveneto e Carifirenze a Cariparma e Friuladria.

Nel corso del 2016 è intervenuta la positiva conclusione di 4 pratiche di contenzioso, del valore complessivo di 22,2 milioni circa

(per imposta, interessi e sanzioni), in tema di imposta di registro liquidata su alcune pronunce dell'Autorità giudiziaria emesse a favore di numerosi istituti di credito in relazione a finanziamenti in pool al Gruppo Costanzo.

Sono stati inoltre definiti mediante accertamento con adesione, ad agosto e novembre 2016, due PVC del 27 luglio 2015 e del 29 marzo 2016 dell'Agenzia delle entrate - DRE Emilia Romagna in tema di IRES per i periodi d'imposta 2011 e 2012 dell'incorporata Neos Finance. Le contestazioni, aventi ad oggetto IRES e sanzioni per circa 3,4 milioni, oltre interessi, vertevano sui criteri di determinazione del plafond per la deduzione immediata delle svalutazioni dei crediti coperti da garanzie assicurative stipulate da parte della clientela. Trattandosi di pretesa impositiva con effetti di natura meramente temporanea, poiché avente ad oggetto una mera questione di competenza, l'onere effettivo per sanzioni e interessi è stato in totale pari a 0,7 milioni per le due annualità.

Nel mese di dicembre, sono state definite le più importanti controversie fiscali della ex Centro Leasing, relative alle annualità dal 2003 al 2007 (valore complessivo pari a 41,7 milioni di euro circa) e aventi prevalentemente ad oggetto operazioni di lease-back. Le definizioni hanno comportato il pagamento di 1,8 milioni di euro (0,8 milioni per imposte, 0,2 milioni per interessi e 0,8 milioni per sanzioni), interamente fronteggiati da pregressi accantonamenti.

Per quanto riguarda le altre Società del Gruppo, si segnala il perfezionamento con l'Agenzia delle entrate - DRE Emilia Romagna di un accordo per la definizione delle contestazioni mosse alle banche del Gruppo con sede nella Regione (Cariromagna, Carisbo e l'incorporata Banca Monte Parma) circa il trattamento fiscale delle perdite connesse al passaggio di crediti verso la clientela dalla categoria delle posizioni in bonis, svalutate in modo forfettario, a quella delle posizioni svalutate analiticamente, in conseguenza dell'assoggettamento a procedure concorsuali. Il rischio complessivo relativo alle contestazioni della specie, pari a complessivi 61 milioni, si è definito con un onere complessivo di 3 milioni di euro (2 milioni di euro per imposte, 0,3 milioni di euro per interessi e 0,7 milioni di euro per sanzioni). A fronte dell'onere per imposte, recuperabile nei periodi d'imposta successivi a quelli accertati poiché derivante da un'eccezione di competenza, sono state iscritte imposte anticipate; pertanto, l'onere effettivo a conto economico è rappresentato dai soli interessi e sanzioni, complessivamente pari a 1 milione.

In materia di abuso del diritto, per Banca IMI si segnala la notifica di un PVC della Guardia di Finanza, in data 20 luglio 2016, avente ad oggetto la riqualificazione in pronti contro termine di operazioni nei mercati regolamentati su titoli e single stock future poste in essere nei periodi d'imposta 2011 e 2012. Con riferimento al 2011, la Banca è divenuta ad un accordo con l'Agenzia delle entrate che ha consentito di definire le contestazioni con un onere totale di 1,8 milioni di euro a fronte di una contestazione complessivamente pari a 25,6 milioni. Per il 2012 sono in corso trattative per addvenire ad una definizione sulla base degli stessi criteri applicati per il 2011 (valore complessivo della controversia pari a 42 milioni).

Nel mese di dicembre 2016, si è definita la controversia col Fisco italiano relativa alla controllata lussemburghese Eurizon Capital S.A. ("EC LUX"), di cui al PVC notificato in data 10 febbraio 2015 dalla Guardia di Finanza. Sul presupposto (presunto in base a documentazione acquisita in sede di accesso presso Eurizon Capital SGR ("EC SPA")) che la Società fosse fiscalmente residente in Italia per l'asserita presenza nello Stato della sede dell'amministrazione e dell'oggetto principale, il PVC contestava la mancata dichiarazione di redditi per 731 milioni nei periodi dal 2004 al 2013. Nel giugno 2015, EC LUX aveva peraltro ricevuto avvisi di accertamento per i periodi dal 2004 al 2008 (complessivi 122 milioni di IRES dovuta, più interessi e sanzioni), impugnati dimostrando di: aver operato in Lussemburgo dal 1988 con oltre 50 dipendenti altamente qualificati e dedicati principalmente alla gestione, commercializzazione e amministrazione di fondi di diritto lussemburghese, essere soggetta a vigilanza da parte delle autorità locali e aver sempre agito nel pieno rispetto delle disposizioni tributarie nazionali e del trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo.

Nel corso del 2016, la DRE Lombardia dell'Agenzia delle entrate, competente per EC SPA, in coordinamento con la Direzione Provinciale 1 ("DP1"), ha riesaminato le contestazioni e svolto ulteriori approfondimenti in ordine ai rapporti intercorsi fra EC SPA e la controllata lussemburghese nei periodi d'imposta dal 2011 al 2015. A seguito dell'esame, la DRE ha concluso – confermando la bontà delle tesi della Società - che, nei periodi dal 2003 al 2013, non era configurabile l'esteroinvestizione della società lussemburghese. Tuttavia, secondo la DRE, una parte del "profitto" realizzato nei suddetti esercizi da EC LUX avrebbe dovuto essere attribuito a EC SPA, in ragione dell'asserita integrazione funzionale esistente fra le due società e del contributo manageriale fornito dalla controllante italiana alla controllata lussemburghese. Attraverso un modello di allocazione del profitto sostanzialmente riconducibile a un "profit split", la DRE è giunta ad attribuire a EC SPA, per i periodi d'imposta dal 2011 al 2015, ricavi imponibili pari a complessivi 102 milioni di euro e maggiori imposte complessivamente dovute pari a 35 milioni di euro, oltre 3 milioni di interessi, senza sanzioni. Inoltre, la società lussemburghese è stata posta nella condizione di presentare una richiesta (in corso di esame da parte dell'Autorità fiscale lussemburghese) di recupero delle imposte versate in Lussemburgo in relazione ai ricavi imponibili attribuiti dalla DRE a EC SPA, stimate in circa 8 milioni di euro.

Ancorché EC SPA considerasse solida la propria posizione in materia di prezzi di trasferimento, l'adesione è stata valutata favorevolmente per la sua connessione con il contenzioso sull'esteroinvestizione della controllata lussemburghese, che l'Agenzia ha contestualmente abbandonato. Nell'accordo, perfezionato a dicembre, l'Agenzia ha pertanto dato atto di aver "ritenuto superate le contestazioni di esteroinvestizione mosse a carico di Eurizon Capital SA nel PVC redatto il 12 febbraio 2015 per gli anni 2004/2013" e di aver "adottato provvedimenti di autotutela con riferimento a tutti gli atti impositivi emessi nei confronti della Eurizon Capital SA". In tale contesto, EC SPA ha anche presentato istanza di ruling internazionale in materia di transfer pricing, al fine di sottoporre a un vaglio più imparziale e tecnico l'adeguatezza del sistema di prezzi di trasferimento attualmente applicati nei rapporti con le società controllate estere. Il ruling produrrà effetti dal periodo d'imposta di sottoscrizione dell'accordo con l'Agenzia delle entrate, ma con possibile retroattività, senza applicazione di sanzioni, dal periodo d'imposta di presentazione dell'istanza (2016).

A novembre 2016, l'Agenzia delle entrate Direzione Regionale del Lazio ha notificato a Fideuram Vita un PVC con il quale ha proposto il recupero a tassazione ai fini IRES e IRAP dell'importo di 0,75 milioni di euro per l'esercizio 2012 e dell'importo di 0,01 milioni di euro per l'esercizio 2013. Sono in corso trattative con l'Agenzia delle entrate per la definizione del contesto con l'Agenzia delle entrate.

A dicembre 2016, è stato definito un PVC dell'Agenzia delle entrate - DRE Lombardia del 2015 a carico di Fideuram Investimenti SGR, in tema di IRES e IRAP per il 2011, riguardante la congruità dei prezzi applicati alle attività di gestione in delega di fondi comuni di investimento svolte per conto della consorella irlandese Fideuram Asset Management Ireland. La definizione ha comportato un onere complessivo per imposte e interessi pari a 2,3 milioni. A copertura del rischio di passività potenziale sui medesimi rilievi per i successivi 2012 e 2013 permane un congruo accantonamento.

Per Intesa Sanpaolo Group Services, si è conclusa nel 2016 la verifica generale della Guardia di Finanza, iniziata in data 26 novembre 2015, in tema di IRES, IRAP, IVA, altre imposte indirette e normativa del lavoro. Un primo PVC per il 2011 è stato notificato ad ottobre e un secondo PVC, per 2012, 2013 e 2014, a dicembre del 2016. Le contestazioni, nei confronti della Società riguardano i prezzi dei servizi ricevuti da una società del Gruppo residente in Romania. Complessivamente, le maggiori IRES e IRAP accertate assommano a 1,67 milioni di euro, oltre interessi. Nessuna eccezione è stata sollevata in relazione all'idoneità della documentazione presentata sui criteri di determinazione dei prezzi infragruppo e pertanto i rilievi non determinano l'irrogazione di sanzioni.

Ad ottobre 2016, la DRE Veneto dell'Agenzia delle entrate ha notificato il PVC conclusivo della verifica presso la Cassa di Risparmio del Veneto, iniziata in data 22 gennaio 2016, per i periodi d'imposta dal 2011 al 2014. Le contestazioni hanno riguardato unicamente la congruità dello spread riconosciuto a Intesa Sanpaolo Bank Ireland su un prestito subordinato e si sono risolte in un recupero a tassazione per IRES e IRAP di complessivi 1,4 milioni, per tutti i periodi d'imposta interessati. Il successivo contraddittorio con l'Agenzia ha consentito alla Cassa veneta di far riconoscere la validità dei criteri utilizzati nel pricing dell'operazione contestata e di far rideterminare l'onere per il 2011 in 0,02 milioni per imposte e interessi, senza irrogazione di sanzioni. Su tali presupposti, il 2011 è stato definito mediante accertamento con adesione. I medesimi criteri verranno applicati alle annualità successive, dal 2012 al 2014, che formeranno oggetto di definizione nel corso del 2017.

Per il Mediocredito Italiano, in data 29 giugno 2016, è stato notificato dall'Agenzia delle entrate - DRE Lombardia un PVC relativo a una verifica fiscale avviata il 9 aprile 2014 in tema di imposte dirette, IRAP, IVA e obblighi dei sostituti d'imposta relativi al periodo d'imposta 2011. La verifica si è conclusa senza alcun rilievo per la Società. Quanto al contenzioso pregresso, si segnala la definizione parzialmente favorevole alla Società di un contenzioso in materia di IVA per il 2007 relativo a operazioni asseritamente inesistenti e leasing nautico (6 milioni di euro).

La Cassa di Risparmio di Firenze ha ricevuto una richiesta di chiarimenti, per gli anni dal 2011 al 2013, sul regime di detraibilità IVA applicato sugli acquisti di beni e servizi dall'incorporata Immobiliare Nuova Sede s.r.l., società costruttrice di un complesso immobiliare destinato anche alla nuova sede della Banca. Al momento non risultano notificati atti di accertamento.

A dicembre, sono stati notificati a Intesa Sanpaolo Private Banking e a Intesa Sanpaolo, in qualità di consolidante, avvisi di accertamento dell'Agenzia delle entrate - DRE Lombardia per contestazioni inerenti IRES e IRAP del 2011. Gli avvisi contestano la legittimità dell'affrancamento fiscale, ex D.L. n. 185/2008, dell'avviamento emerso a seguito del conferimento di rami d'azienda dalla Capogruppo e da Cariromagna e della conseguente deduzione delle quote di ammortamento. Per effetto della indeducibilità della quota (un decimo) ammortizzata nell'anno 2011, pari a 11,6 milioni di euro, l'Agenzia ha richiesto maggiori IRES e IRAP per 3,8 milioni di euro, sanzioni per 3,4 milioni e interessi. Verificata la conformità del comportamento adottato alla prassi (Circolare Agenzia delle entrate 4 marzo 2010, n. 8/E), la Società ha ritenuto opportuno intraprendere il contenzioso nelle competenti sedi giurisdizionali. Nessun accantonamento è stato effettuato, essendo considerato remoto il rischio di passività fiscale.

Per Intesa Bank Russia, è in corso una controversia fiscale relativa al 2010 e al 2011. Le autorità fiscali locali hanno contestato l'applicazione della ritenuta dello 0% prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Russia e Lussemburgo sugli interessi pagati dalla banca russa a Intesa Sanpaolo Holding International S.A. ("ISPHI") in relazione ad alcuni contratti di finanziamento. Secondo le autorità fiscali russe, il beneficiario effettivo degli interessi sarebbe Intesa Sanpaolo e non ISPHI - qualificata quale mera "conduit company" -, di tal che gli interessi pagati da Intesa Bank Russia avrebbero dovuto essere assoggettati alla ritenuta del 10% prevista dalla convenzione Italia - Russia. Il valore della controversia, pari a circa 1,6 milioni (per imposte, interessi e sanzioni), è già stato interamente corrisposto all'Amministrazione fiscale locale. Anche il terzo grado di giudizio del contenzioso, dopo i primi due, è stato sfavorevole alla Società. La contestazione in argomento potrebbe essere estesa ad altre annualità e ad operazioni di finanziamento intercorse con altre società del Gruppo, ma al momento il rischio di passività fiscale potenziale è giudicato remoto in quanto, dal 2012, non sono stati più posti in essere finanziamenti back-to-back.

A fronte della totalità delle pratiche di contenzioso fiscale in essere al 31 dicembre 2016, nell'attivo dello stato patrimoniale di Gruppo sono iscritti 86 milioni di crediti per importi pagati a titolo provvisorio in presenza di accertamenti (262 milioni nel bilancio 2015), 57 milioni dei quali riferibili alla Capogruppo.

La quota del fondo rischi che fronteggia le relative controversie ammonta a 57 milioni, di cui 29 milioni relativi a Intesa Sanpaolo (131 milioni al 31 dicembre 2015, di cui 119 milioni per Intesa Sanpaolo).

Detti versamenti a titolo provvisorio sono stati effettuati in ottemperanza a specifiche disposizioni legislative, che ne prevedono l'obbligatorietà in base a un meccanismo di tipo automatico del tutto indipendente dall'effettiva fondatezza delle connesse pretese fiscali, e quindi dal maggiore o minore rischio di soccombenza nei relativi giudizi. Si tratta cioè di pagamenti eseguiti unicamente in ragione dell'esecutorietà di cui sono dotati gli atti amministrativi che contengono la pretesa fiscale di riferimento, la quale non viene meno neppure in presenza di impugnazione, che non ha efficacia sospensiva, e nulla toglie o aggiunge alle valutazioni sull'effettivo rischio di soccombenza, la cui misurazione deve essere operata secondo il criterio previsto dallo IAS 37 per le passività.